

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/402 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 giugno 2017 Dow Europe GmbH («richiedente») ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «CMIT/MIT SOLVENT BASED», del tipo di prodotto 6, quale descritto nell'allegato V di tale regolamento, per la preservazione di carburante per l'aviazione, petrolio greggio e carburante a distillato medio, confermando per iscritto che l'autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-NN032576-24. Il 16 aprile 2020 il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda l'uso di «CMIT/MIT SOLVENT BASED» nei carburanti per l'aviazione. Il 31 ottobre 2020 la domanda è stata trasferita dal richiedente alla società Nutrition & Biosciences Netherlands B.V.
- (2) La famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» comprende prodotti per la preservazione del petrolio greggio disidratato e dei prodotti raffinati (carburanti a distillati medi e leggeri) contenenti 5-cloro-2-metilisotiazol-3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one («C(M)IT/MIT») come principio attivo, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 28 agosto 2019 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia.
- (4) Il 7 aprile 2020 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere ⁽²⁾, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «CMIT/MIT SOLVENT BASED» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA del 5 marzo 2020 sull'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «CMIT/MIT SOLVENT BASED» (ECHA/BPC/246/2020), <https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>.

